

N^o 729

Prot. n. 6 Refl. 174 R

R. Ph. V. m. 9, 205

Secretaria da Agricultura

Directoria de Terras, Colonisação e Immigração



Anno: 19 / 5


Data *Jundiahy 25-4-13*

Requerimento

Interessado *Giuseppe Menachem*



Assumpto *pede restituição de
passagens do porto de Leuwa
ou de Santos*



*Yonanda
1912
15/12/13*

Leary

Yofficial

ao Dep. E. do Trab.

1

Exm. Sr. Dr. Secretário da Agricultura do Estado de São Paulo.

6

Diz Giuseppe Murrachini colono da Fazenda "Eunida" de propriedade do Sr. Eloy Chaves sito no município de Jundiá, requer a V. Excia. ordene-se o pagamento de sua passagem com a respectiva família que são cinco pessoas desde o Porto de Genova até o porto de Santos e de todas as suas despesas.

Desta tenor &c.

S. deferentemente

ER. M.^o



São Paulo, 14 de Abril, 1913

Murrachini Giuseppe



6 Reg. Folh. 194

N. 10100

HOSPEDARIA DE IMMIGRANTES

DE

SÃO PAULO

ENFERMARIA

Nome do Chefe de familia

Primo de Guay

LEITE

Para creanças menores de 3 annos

1 ~~2~~ 3 4 5 6 7 8 9 10

Conservae este cartão, durante vossa permanencia na Hospedaria, em beneficio de vossos filhinhos.

Conservad este billete durante vuestra permanencia en la Hospedaria, para beneficio de vuestros hijos.

Conservate questo biglietto durante la vostra permanenza in questo Asilo, nello interesse dei vostri figli.

Behalte diese Karte während deines Aufenthaltes in der Herberge, zugunsten deiner Kinder.

Zachowajcie te carte podczas pobytu w Domu Immigracyjnym, dla dobra waszych dzieci.

Conservez ce billet pendant votre permanence dans l'Hotel des Immigrantes, en bènèfice de vos fils.

4

ALL'EMIGRANTE

"ITALIA,"

SOCIETA' DI NAVIGAZIONE A VAPORE
Sede in GENOVA

Capitale sociale 20.000.000 — Emesso e versato 12.000.000

Servizio Postale

UFFICIO PASSEGGIERI TERZA CLASSE di GENOVA - Via Fontane, 10-4

BIGLIETTO d'imbarco N. [redacted] Classe TERZA

Stazza lorda del vap. Tonn. 4100.62
" netta " " 2548.52
Velocità miglia all'ora . 13.—
Durata del viaggio giorni . 18 1/2

col Vapore **"RAVENNA,"**
di bandiera ITALIANA che partirà
da **GENOVA** il **3- SEP 1912**
per **Santos**
toccando di scalo i Porti di

GIBILTERRA

Obbligandosi il Vettore al trasporto marittimo da **GENOVA**
a **NAPOLI** sul piroscafo
di piroscafo portata partente da **GENOVA** il

COGNOME E NOME

ETÀ

POSTI E RAZIONI

Cuccette

Anni

Mei

1

1/2

1/4

0

1

1/2

1. Musacchini Giuseppe
2. magli Brunilda
3. Gizio Pietro
4. Aldemiro
5. Emma
6. D'Amico
7. Maria

Totale 3 2 2 3 4

IMPERO ITALIANO
SPO PHLE
SET 21 1912
Liro

DI CHIAMATA

N.º da

PASSAPORTO (N.º 3

Nolo di passaggio L.it. 186 per ogni posto commerciale.

Il presente biglietto dà diritto all'imbarco gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purchè non superi il volume di mezzo metro cubo ad ogni posto commerciale. L'eccedenza bagaglio è tassata in ragione di L. it. 5 per ogni decimo di metro cubo.

DISTINTA

N. 4 1/2 posti a L.it. 186 Totale L.it. 837

Acconto pagato al Rappresentante

in ragione di L.it. per posto

Totale pagato L.it. 837

"ITALIA,"

Società di Navigazione a Vapore

Genova, li 3- SEP 1912 191

[Handwritten signature]

LEGGE SULL'EMIGRAZIONE

Art. 26. - L'emigrante potrà intentare azione per restituzione di somme, per risarcimento di danni e per ogni controversia relativa alla presente legge, contro il vettore o il suo rappresentante, con domanda su carta libera rivolta a un regio ufficiale consolare o ad un ufficio governativo di protettorato dell'emigrazione all'estero oppure, se la partenza non avvenne, al prefetto della provincia, all'ispettore di emigrazione o al comitato del luogo, dove contrattò o dove doveva effettuarsi l'imbarco. - La domanda dovrà, all'estero essere fatta dentro sei mesi dall'arrivo al porto di destinazione, o ad altro porto, quando l'emigrante non abbia potuto arrivare a quello; e, nel Regno, dentro tre mesi dalla data di partenza indicata nel biglietto d'imbarco. Se l'emigrante abbia dovuto far ritorno in Italia, senza aver potuto comunicare con le regie autorità o con gli uffici di protezione, il termine decorrerà dal giorno del suo sbarco nel Regno.

Art. 27. - Le liti tra vettore ed emigrante, delle quali all'articolo precedente, saranno giudicate inspiegabilmente da una commissione arbitrale, avente sede in ogni capoluogo di provincia. - La commissione sarà composta dal presidente del Tribunale o di chi ne fa le veci, che presiede, dal Procuratore del Re, da un consigliere di prefettura e da due membri eletti dal consiglio provinciale. - Il presidente del Tribunale ed il procuratore del Re potranno, in caso d'impedimento, farsi rappresentare, l'uno da un vice-presidente o da un giudice, e l'altro da un sostituto procuratore del Re. Per gli effetti del procedimento, l'emigrante domiciliato presso il prefetto a cui il ricorso fu presentato o trasmesso. Accompagneranno la domanda i verbali e i documenti di prova redatti o raccolti da consoli, dagli uffici di protezione, da commissari viaggianti, dagli ispettori d'emigrazione, dai comitati locali. - La commissione arbitrale della provincia nella quale l'emigrante trattò per l'imbarco, sarà competente, nonostante qualsiasi patto in contrario, non sarà tenuta all'osservanza delle forme e dei termini stabiliti per l'istruzione delle cause davanti alle autorità giudiziarie e per la notificazione delle sentenze; e giudicherà con le norme di procedura che verranno indicate nel regolamento, il quale provvederà anche al modo per la notificazione della sentenza. - Il commissariato preleverà dalla cauzione le somme necessarie, per distribuirle a coloro cui spettano secondo la sentenza. - Se gli emigranti da indenizzarsi si trovino all'estero, le somme saranno messe a disposizione del Commissariato, che ne curerà l'invio a spese del vettore. Tutte le carte e gli atti relativi al giudizio, comprese le sentenze, saranno esenti da tassa di bollo e di registro. - Esaurita la procedura, il prefetto trasmetterà gli atti alla regia procura, perchè esamini se vi sia luogo a giudizio penale. - Le controversie relative a somme o valori non eccedenti lire cinquanta, che insorgono nel luogo d'imbarco tra emigranti e vettore, oppure tra emigranti e locandieri, barcaioli, facchini, o altri che abbiano prestato all'emigrante l'opera loro, saranno giudicate dall'ispettore dell'emigrazione il quale provvederà senza formalità di giudizio, sentite le parti ed anche in assenza di quella che non fosse comparsa, quantunque debitamente chiamata. Egli dovrà fare di ogni cosa appreso verbale, in seguito del quale sarà esteso il relativo provvedimento, che si avrà come titolo esecutivo. Contro di questo provvedimento non si farà luogo ad opposizione od appello.

Art. 74 del Regolamento - Lettera E. - Ragazzi fino a 1 anno non compiuto gratis; da un anno a 5 non compiuti pagano un quarto di posto; da 5 anni a 10 non compiuti pagano mezzo posto; da 10 anni in avanti pagano un posto intero.

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DELLA LEGGE SULL'EMIGRAZIONE.

De' decreti Ministeriali 18 Maggio 1911 - La tabella A sarà applicata quando a bordo siano in prevalenza Emigranti delle provenienze meridionali del Regno. - Le Tabelle B quando prevalgono quelle delle provenienze settentrionali.

TABELLA A. Indicando la composizione dei pasti nei diversi giorni della settimana.		TABELLA B bis. Indicando la qualità e la quantità dei generi alimentari costituenti il vitto da fornirsi agli emigranti.		TABELLA B. Indicando la composizione dei pasti nei diversi giorni della settimana.		TABELLA B bis. Indicando la qualità e quantità dei generi alimentari costituenti il vitto da fornirsi agli emigranti.							
GIORNI della settimana	Colazione	1.º PASTO	2.º PASTO	ELENCO dei generi alimentari									
				Lun.	Mart.	Merc.	Gior.	Ven.	Sab.	Dom.	Quantità totale per settimana		
Lunedì	Caffè e pane ovvero caffè e biscotto tutti i giorni della settimana	Pasta asciutta alla conserva di pom. - Stufatino di carne con patate.	Pasta in brodo - Carne lessa con sottaceti.	Pane fresco puro frumento e buona qual. e cottura gr.	500	500	500	500	500	500	500	3,000	
Martedì		Pasta asciutta al sugo - Carne a ragù con cipolle cotte.	Riso o piselli al magro - Baccalà in bianco con patate in insalata.	Carne di bue fresca (b,d,e) - Carne in conserva c.)	500	150	150	300	-	150	300	1,500	
Mercoledì		Minestrone di pasta e ceci - Carne in umido con lenticchie.	Pasta all'aglio e olio e acciughe - Tonno in insalata di patate e cipolle.	Pasta di buona qualità, di puro grano duro (f) - Riso ital. di buona qual. - Baccalà - Tonno all'olio - Acciughe sal. (benripul.) - Sottaceti - Formaggio grattugiato (g) - Olio oliva puro buona qual. - Aceto di vino	250	150	200	150	250	750	250	1,500	0,500
Giovedì		Pasta asciutta al sugo - Carne a ragù con patate.	Riso in brodo con verdura - Carne lessa con sottaceti o con insalata di verdura.	Lardo - Fagioli - Ceci - Lenticchie - Piselli secchi - Cipolle	-	280	-	5	-	250	-	-	0,500
Venerdì		Pasta all'acciuga - Baccalà in umido con patate.	Pasta e lenticchie al magro - Acciughe con insalata di fagioli e cipolle.	Conserva di pomodoro di buona qualità. - Sale - Pepe - Caffè di buona qualità - Zucchero - Vino italiano (a 12.º) - Uova	100	100	50	100	100	100	100	100	0,500
Sabato		Pasta e ceci al lardo - Carne in umido con patate.	Riso e piselli al magro. - Tonno e un novo sodo con insalata di patate e cipolle.	È fatta facoltà di sostituirla alla carne fresca non più di una volta per settimana.	15	15	10	15	10	15	0,000	-	-
Domenica		Pasta asciutta al sugo - Carne a ragù con patate.	Pasta e verdura in brodo - Carne lessa e ragù con piselli.		13	15	15	15	15	15	0,105	-	-
		In uno dei pasti della settimana sarà consentito l'uso della carne in conserva, invece di carne fresca.											

CONDIZIONI DI PASSAGGIO.

Art. 1. - Il biglietto di andata e ritorno è valevole per un anno dal giorno in cui fu rilasciato, esso non è cedibile. Non estinguendosi il ritorno nel tempo stabilito, per qualsiasi causa; il passeggero non ha diritto ad alcun rimborso.
 Art. 2. - L'Amministrazione in nessun caso risponde per oggetti di valore contenuti nei bagagli del passeggero. Questi possono essere consegnati in deposito al Capitano in conformità al regolamento di bordo.
 Art. 3. - E' severamente proibito ai passeggeri di trasportare nel bagaglio materie esplodenti ed infiammabili. Nel caso d'infrazione il Capitano è autorizzato a sequestrarle e distrurle, senza che il passeggero abbia diritto ad alcun risarcimento. Il passeggero, inoltre sarà tenuto responsabile delle conseguenze che potessero derivare dall'intrazione a tali prescrizioni.
 Art. 4. - I passeggeri che non si presenteranno all'Ufficio Emigrazione della Compagnia la vigilia della partenza, potranno essere rifiutati all'imbarco.
 Per tutte le controversie che potessero nascere la Società si rimette a quanto è disposto dalle Leggi Generali vigenti nello Stato.

Elroy de Almeida Chaves, licenciado
neste município de Jundiá

Attesto que o Sr. Giuseppe
Muraichini vive com sua família
da Itália com destino a fer-
gueda "Bomada" de Nicópolis por
providência, e este município
pio.

Jundiá, 25 de Junho de 1913
Elroy de Almeida Chaves



Reconheço a
Tetra e firma: Oryna Jundi-
á, 27 de Abril de 1913.

Jundiá, 25 de Junho de 1913
Elroy de Almeida Chaves
Superf. Bruno de Mi-
randa
2º. La...
...?






THE SOURO DO ESTADO DE
SAO PAULO

F. [redacted]

1
2
3
4
5
6
7 Attesto sob juramento do meu cargo que
8 Murachini Giuseppe esta localizado na
9 fazenda Ermita desta Districto propriedade
10 do Dor Eloy de Abiranda Chavez o que
11 affirmo em fi do mesmo meu cargo
12 Jundiahy 5 de Julho de 1913
13 Jacob Eisenberger
14 Juiz de Paz em exercicio
15
16 Reconheço
17 a letra e firma supra. Jua
18 diahy 5 de julho de 1913
19 Augusto Bueno de Miranda
20 2.º Taber. int.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33



1		1
2		2
3		3
4		4
5		5
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10
11		11
12		12
13		13
14		14
15		15
16		16
17		17
18		18
19		19
20		20
21		21
22		22
23		23
24		24
25		25
26		26
27		27
28		28
29		29
30		30
31		31
32		32
33		33



"ITALIA"

SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE A VAPORE

Sede in GENOVA

Capitale Sociale L. 20.000.000 — Emesso e Versato L. 12.000.000

— o AGENTI DELLA SOCIETÀ o —

Buenos Ayres . . . A-M. DELFINO y HERMANO, Calle Cuyo, 442
Bahia Blanca Calle Soler, 139
Rosario di Santa Fè Calle S. Lorenzo, 1014

Montevideo GUSTAVO MOELLER, Calle Solis, 49
San Paulo }
Rio de Janeiro } BANCO COMMERCIALE ITALO-BRASILIANO

VAPOR "RAVENNA"

11-9-12 19

Certifico

que en la fecha he vacunado en el

vapor "RAVENNA", al pasajero de tercera

clase D *Maragghini Agiuseppe e familia*

en cumplimiento del articulo 3° del Decreto de fecha 21 de Junio 1906.

Dott. Giovanni Bassi
Medico.

AL DEPARTAMENTO NACIONAL DE HIGIENE
BUENOS AYRES.

No. ~~107~~
~~113~~
~~105~~
~~111~~

Secretaria da Agricultura

Em de de 191.....

Mo. Departamento Estadual do
Trabalho para informar
26-4-13

S. Mente
Diretor

493
N.....

MURACCHINI GIUSEPPE, expon-
taneo, italiano, agricultor, de 46 annos, sua mulher, Ermelin-
da, de 39, seus filhos, Pietro, de 14, Aldamira, de 9, Emma,
de 6, Amadeo, de 4 e Maria, de 1 anno, procedentes do porto
de Genova, vieram pelo "Ravenna," entraram, na Hospedaria de
Immigrantes, deste Departamento, a 21 de Setembro de 1912 e
seguiram para a fazenda do Snr. Dr. Eloy Chaves, em Jundiaby,
contractados de accordo com a procura n. 8.212 e recibo n.
25.524.

Estando os documentos em
regra e a localisação de accordo com o regulamento em vigor,-
parece que o presente requerimento poderá ser deferido, - re-
stituindo-se a importancia de LIRAS 837, conforme o documento
de f. B. 4.

Departamento Estadual do Trabalho, São Paulo, 10 de Julho de
1913.

[Handwritten Signature]
Director.

Directoria do Trabalho
11 Julho 1913
[Handwritten Signature]

*Providencia se sobre a restituicao nos termos
da informacao supra.*

15-7-1913

Do Director
Joye Kiedbaum

Provisoria n. 30
19/7/1913

1913

2 1

MURACCHINI GIUSEPPE

Informação nº 493, de 10 de Julho de 1913, do Departamento Estadual do Trabalho.

out 4 19 P. 6-129-8-174

Procurar na Directoria de Terras e Colonização:
rua dos Guayanzes, 130

Directoria d. Expediente
Arquivo

Recebi o Passaporto
São Paulo 29-1-1930
Murachini giuseppe